

POLITICHE LEGISLATIVE LEGISLAZIONE D'IMPRESA

Roma, 29.02.08
Prot. n. 00716
Com. n. 20

OGGETTO: Diritto di seguito - D.P.R. 29 dicembre 2007, n. 275

Si comunica che è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 42 del 19 febbraio 2008 il D.P.R. 29 dicembre 2007, n. 275, contenente il «*Regolamento recante disposizioni modificative del capo IV del Regio Decreto 18 maggio 1942, n. 1369, concernente approvazione del regolamento per l'esecuzione della legge 22 aprile 1941, n. 633, per la protezione del diritto d'autore e di altri diritti connessi al suo esercizio*», la cui entrata in vigore è prevista a decorrere dal prossimo 5 marzo 2008.

La legge sul diritto d'autore (artt. 144-155), contestualmente al proprio regolamento di attuazione (artt. 43-48 Regio decreto n. 1369 del 18 maggio 1942) disciplina il c.d. diritto di seguito, cioè il diritto dell'autore di opere delle arti figurative e dei manoscritti a percepire un compenso, corrispondente ad una percentuale sul prezzo, in occasione delle vendite successive alla prima cessione della propria opera, usufruendo quindi di un plusvalore.

La richiamata normativa, è stata altresì oggetto di recente modifica a seguito dell'emanazione del D.lgs. n. 118 del 13 febbraio 2006 "*Attuazione della direttiva 2001/84/CE, relativa al diritto dell'autore di un'opera d'arte sulle successive vendite dell'originale*", entrato in vigore dal 9 aprile 2006.

In tale contesto normativo è stato emanato il regolamento in oggetto che ha abrogato l'art. 43 R.D. 1369/1942 (art. 3 D.P.R. n. 275/2007) ed ha integralmente riscritto il Capo IV, attualmente denominato "*Diritti sulle vendite successive*", modificando gli articoli 44, 45, 46, 47 e 48,.

In particolare l'art. 2 del DPR stabilisce che entro il termine di novanta giorni dall'effettuazione della vendita dell'opera d'arte o del manoscritto, i soggetti interessati, presentano alla Società italiana degli autori ed editori (SIAE) la dichiarazione contenente:

- il nome e il domicilio del dichiarante;
- il nome dell'autore del manoscritto o dell'opera venduta e, se conosciuto, il domicilio;
- il prezzo raggiunto nella vendita al netto dell'imposta;
- il genere artistico, ove identificabile, a cui appartiene l'opera (come pittura, scultura, disegno, stampa);
- il titolo dell'opera e la data di creazione, qualora indicati nell'esemplare dell'opera o comunque a conoscenza del dichiarante.

Tra le modifiche apportate al sistema di gestione e percezione del diritto di seguito vi è la possibilità generalizzata di effettuare per via telematica la dichiarazione ex art. 153 l.a. da inviare alla SIAE, che dovrà predisporre il relativo modello base.

In proposito si sottolinea che già oggi - previa sottoscrizione con la SIAE di un Accordo per la esazione telematica del diritto di seguito - è possibile avvalersi di una procedura informatica semplificata cui far ricorso in via alternativa alla dichiarazione da effettuare mediante compilazione del modulo cartaceo DDS01 predisposto sempre dalla SIAE.

Qualora si tratti di copie delle opere delle arti figurative prodotte dall'autore stesso o sotto la sua autorità in numero limitato, e considerate come originali (purché numerate, firmate o altrimenti debitamente autorizzate dall'autore), la dichiarazione deve anche indicare se l'opera abbia o meno segni distintivi particolari (quali il numero di stampa, la data, la firma).

Se l'opera è pseudonima o anonima, se ne fa menzione nella dichiarazione, che, in tal caso, deve anche contenere le misure dell'esemplare dell'opera medesima, una sua succinta descrizione e ogni altro elemento necessario per la sua individuazione.

Il termine per la presentazione della dichiarazione e per il versamento del compenso è stato ampliato: non più 15 giorni dall'aggiudicazione, ma 90 giorni dalla vendita. La SIAE, ricevuta la dichiarazione, ne restituisce copia al dichiarante con la data di ricezione.

La SIAE, avvalendosi anche della collaborazione dell'Ente nazionale di previdenza e assistenza per i pittori e scultori, musicisti, scrittori ed autori drammatici (ENAP), cura la tenuta di un separato elenco contenente le generalità degli autori ed il relativo domicilio, ove conosciuti. A tal fine, gli autori comunicano alla SIAE le proprie generalità, il domicilio e le eventuali variazioni di quest'ultimo.

L'art. 47 D.P.R. 275/2007 ha altresì introdotto la previsione di una rendicontazione trimestrale che la SIAE dovrà effettuare attraverso comunicazioni, da inviarsi per iscritto in favore degli aventi diritto entro il primo mese di ciascun trimestre, aventi ad oggetto l'ammontare dei compensi maturati nel trimestre precedente nonché l'avvenuta vendita.

La medesima SIAE è altresì tenuta a pubblicare sul proprio sito web istituzionale l'elenco delle dichiarazioni e delle vendite effettuate nel trimestre precedente, indicando l'ammontare dei compensi resisi disponibili nel medesimo periodo.

Entro sessanta giorni dalla data di tale comunicazione, ovvero, nei casi in cui gli autori non risultino noti, dalla data di pubblicazione, gli interessati possono segnalare alla SIAE, affinché vengano corretti, eventuali errori materiali od omissioni nel calcolo del compenso (art. 48 D.P.R. 275/2007).

Decorso il suddetto termine, la SIAE verserà all'avente diritto i compensi dovuti, detratta la provvigione di cui all'articolo 154 della legge 22 aprile 1941, n. 633. Per gli aventi diritto che non siano cittadini italiani la SIAE potrà versare le somme dovute anche tramite le società di gestione collettiva dei relativi Paesi.

Cordiali saluti.

Il Responsabile
Dott.ssa Paola Mancini